



CITTA' DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

www.comune.montalbano.mt.it



Città di
Francesco Lomonaco

Prot. n. 0013954

**AL DATORE DI LAVORO DEL COMUNE DI
Montalbano Jonico**
Ing. Pasquale MORISCO

E p.c.
Ai RESPONDABILI DI P.O.

**Sindaco, Assessori e
Consiglieri Comunali**

OGGETTO: Verifica della certificazione verde COVID 19 -"Green Pass" a partire dal 15 ottobre 2021 - CIRCOLARE.

Si fa seguito e riferimento a precedente circolare concernente l'oggetto per rappresentare che **Il D.L. 21.09.2021, n. 127, detta disposizioni in materia di certificazione verde COVID-19 nel contesto di un sano e regolare svolgimento del rapporto di lavoro pubblico.** L'art. 1 del suddetto decreto apporta delle modificazioni al D.L. 22 aprile 2021, n. 52, inserendo l'art. 9-quinquies. **La ratio di tale normativa è quella di** (come testualmente espresso nelle premesse del decreto) **"garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus, nonché di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro"**.

Occorre precisare, in via preliminare, che ai sensi dell'art. 9 c.2 del decreto-legge n.52/2021 la certificazione verde COVID-19 viene rilasciata qualora si realizzi uno di questi presupposti:

1) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La validità è di 12 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale prescritto;

2) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, prima dose di vaccino. La validità inizia dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale (fatte salve diverse disposizioni delle Autorità sanitarie);

3) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2. La validità è di 6 mesi a far data dall'avvenuta guarigione;

4) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. La certificazione verde ha validità di 48 ore nel caso di test antigenico o di 72 ore nel caso di test molecolare dal momento del prelievo.

Nei primi tre casi la validità del green pass cessa qualora, nel periodo di vigenza dello stesso, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

Il comma 5 del nuovo art. 9-quinquies del decreto-legge n.52/2021 prescrive l'obbligo, a carico del datore di lavoro, di adottare, entro il 15 ottobre 2021, specifiche modalità organizzative.

Come noto nell'ambito dell'organizzazione del comune di Montalbano Jonico **le funzioni di datore di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008 e smi sono state affidate al Responsabile del Settore Tecnico Ing. Pasquale Morisco**. Sotto tale profilo, si evidenzia che la legge sanziona in via amministrativa (cfr. art. 1, comma 8 del DL 127/2021) sia la mancata adozione di misure organizzative, sia la mancata verifica del rispetto delle prescrizioni di legge; la scrivente verificherà l'avvenuta adozione delle misure organizzative e della loro concreta attuazione, anche ai fini sanzionatori.

Ciò premesso, e con riserva di integrare le presenti disposizioni alla luce delle linee guida di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legge n.127/2021, si segnala che **è compito del datore di lavoro organizzare le modalità operative per le verifiche del rispetto degli obblighi di legge in capo a dipendenti e soggetti che svolgono attività presso il comune di Montalbano Jonico sulla base di incarichi e/o contratti di servizi, individuando anche con atto formale (cioè, scritto) i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione della violazione degli obblighi previsti dalla nuova normativa.**

Ciò detto si evidenzia che:

1. **All'ingresso dell'edificio**, in corrispondenza dell'atrio di accesso sito al piano terreno, **deve essere presente personale appositamente incaricato e nominato formalmente dal datore di lavoro**, formato ed autorizzato anche nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR 679/2016, affinché proceda al controllo di tutto il personale al momento dell'inizio del proprio orario di lavoro circa il possesso della certificazione COVID-19 di cui all'art.9, comma 2, del D.L. n.52/2021.
2. Oltre all'accertamento ordinario, **occorre prevedere un accertamento a campione da parte dei Responsabili** in indirizzo al quale è assegnato il personale **con cadenza giornaliera, volto a verificare il possesso del green pass del proprio personale**, attraverso l'app VerificaC19 in misura percentuale non inferiore al 20 per cento di quello presente in servizio, assicurando che tale controllo sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.

Nel merito, si ritiene che con riguardo alle modalità di acquisizione delle certificazioni mediche di esonero dall'obbligo vaccinale, **le emanande misure organizzative devono essere sottoposte dal datore di lavoro al parere preventivo del medico** competente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le misure debbono essere, altresì, **comunicare alla RSU**.

Si segnala che la verifica del possesso della certificazione deve avvenire **esclusivamente tramite l'applicazione VerificaC19, installata su un dispositivo fisso o mobile.**

L'applicazione consente di riscontrare l'autenticità e la validità delle certificazioni emesse dalla Piattaforma nazionale Digital green certificate (DGC), senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. Si richiama a tal proposito l'art. 13, comma 5 del DPCM 17.6.2021 che disciplina la certificazione verde e le regole per la sua verifica, che non può dar luogo a raccolta e archiviazione dei dati.

La scrivente suggerisce, anche nell'ottica di razionalizzare i controlli e garantire efficienza ed efficacia all'attività, **di utilizzare strumenti fissi, ove possibile e non particolarmente dispendioso, installati all'ingresso della sede di lavoro, in modo tale da ridurre il personale incaricato di verifiche a campione che, comunque, implicano l'adozione di criteri preventivi, trasparenti e che garantiscano casualità nel controllo.** I controlli a campione, possono essere, invece, organizzati dove non accede un numero consistente di personale o dove, comunque, non si recano abitualmente dipendenti assegnati ad altri uffici o soggetti obbligati a "possedere ed esibire" la certificazione.

Si precisa inoltre che:

- a. **La legge prevede che il personale che comunichi di non essere** (art. 1 comma 6 decreto legge 127 del 21-09-2021) **in possesso della certificazione** ovvero ne risulti privo “al momento dell’accesso al luogo di lavoro” **è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione**, con la conseguenza che per tale periodo **non ha diritto a percepire né la retribuzione né altri compensi**; la norma, invece, non prevede sanzioni disciplinari né conseguenze sul rapporto di lavoro. **Ne consegue che le misure organizzative da adottare debbono espressamente indicare le modalità di segnalazione al Responsabile di P.O e all’ufficio del personale da parte degli incaricati delle verifiche del mancato possesso della certificazione in capo ai dipendenti ai fini della registrazione nel gestionale delle presenze e prevedere, altresì, misure e strumenti per rendere effettiva la sanzione che consiste nel divieto di accesso al luogo di lavoro.**

- b. **Nel caso in cui, invece, il dipendente/collaboratore accede ai luoghi di lavoro senza la certificazione verde** (ad esempio, perché non risulta soggetto ai controlli a campione organizzati all’ingresso, o perché viola l’esito del controllo generalizzato), **la norma prevede, in aggiunta alla sanzione sopra indicata, anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 1.500 euro** (art. 1, comma 7 del d.l. 127/2021), **oltre le conseguenze disciplinari** (cfr. art. 57, comma 3, lett. m), Ccnl 21.5.2018). La sanzione amministrativa viene applicata dal prefetto a seguito della contestazione effettuata dal soggetto incaricato che, in caso di mancato pagamento in misura ridotta, inoltrerà rapporto alla prefettura ai sensi degli artt. 17 e 18 della l. 689/81. **E’ quindi, necessario disciplinare le modalità di verifica del possesso della certificazione all’interno degli uffici e chiarire le modalità di effettuazione della contestazione di cui all’art. 1, comma 8, del d.l.127/2021 e la competenza ad inoltrare il rapporto in prefettura.**

Nell’ipotesi in cui si verifichi la fattispecie di cui alla lett. a). art. 1 comma 6 decreto d.l. 127/2021, cioè dovesse essere accertato per un dipendente il non possesso della Certificazione Covid-19, **si suggerisce a titolo esemplificativo di prevedere che il soggetto accertatore comunichi con modalità riservata questo dato al Responsabile del Settore Personale** al fine di operare la sospensione della retribuzione sino alla presentazione del green pass o comunque sino al 31.12.2021.

Nell’ipotesi in cui si verifichi la fattispecie di cui alla lett. b). art. 1, comma 7 del d.l. 127/2021, **si suggerisce a titolo esemplificativo di prevedere che** il soggetto accertatore comunichi con modalità riservata tale fattispecie **al rispettivo Responsabile di P.O.** il quale successivamente effettuerà la segnalazione di cui all’art.55 D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 ai fini dell’attivazione dell’iter disciplinare e per la successiva comunicazione degli atti relativi alla violazione alla Prefettura di Matera.

La ratio della norma depone nel senso che non può essere consentito, in alcun modo, che il lavoratore sprovvisto della certificazione permanga nella struttura anche a fini diversi o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza.

Le misure organizzative debbono prevedere e disciplinare, altresì, le modalità di verifica in capo ai soggetti che prestano attività presso il comune pur non essendone dipendenti, e le comunicazioni ai rispettivi eventuali datori di lavoro.

Per quanto riguarda gli organi politici non può non evidenziarsi che la norma non richiama i commi 6 e 7, ma fa rinvio solo al comma 8.

In attesa di indicazioni da parte degli organi istituzionalmente preposti, sembra evidente che al sindaco e ai consiglieri comunali –in assenza di atti di autoregolamentazione da parte dei rispettivi consessi- laddove al momento dell’ingresso nei locali comunali non risultino in possesso della

certificazione verde, non può essere impedito l'accesso, ma potrà darsi luogo esclusivamente al procedimento per l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 8. Tuttavia, non può non segnalarsi che, in carenza del rinvio da parte del comma 11 anche al comma 7, non risulta agevole stabilire se la sanzione pecuniaria applicabile sia quella del primo periodo del comma 8 (sanzione da € 400 ad € 1.000) ovvero se debba essere quella del secondo periodo (sanzione da € 600 ad € 1.500). **In ogni caso, l'atto organizzativo dovrà prevedere le modalità di controllo e l'individuazione dei soggetti incaricati del controllo, dell'accertamento e contestazione dell'eventuale violazione.**

Si resta in attesa di conoscere, entro e non oltre il 14 ottobre 2021, le disposizioni organizzative adottate e di essere informata dell'implementazione delle misure.

La presente circolare deve essere pubblicata sulla Home page del Sito Istituzionale, in bacheca e nella Sezione dell'Amministrazione Trasparente Sottosezione di I livello Disposizioni Generali - Sottosezione di II Atti Generali.

Montalbano Jonico 11 ottobre 2021

 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Grazia URICCHIO